

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELL'ANTICIPAZIONE DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE

(Art. 41 legge 31 dicembre 2012, n. 247)

TRA

L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI, con sede in Trani (BT), Piazza Duomo, 10, cf: 92066900728, in persona del Presidente avv. Tullio Bertolino, nato a Napoli, il 16 maggio 1965, cf: BRTTLL65E16F839C

E

L'UNIVERSITÀ DI FOGGIA, con sede in Foggia, Via Gramsci, 89/91, c.f. 03016180717, in persona del Rettore prof. Pierpaolo Limone, nato a Lecce, il 16.02.1975, cf: LMNPPL75B16E506F

- Visti gli articoli 40 e 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), ed in particolare il comma 6, lettera d), che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;

- Visto il decreto del Ministro della Giustizia, 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre. 2012, n. 247) e, in particolare, l'articolo 5 del medesimo decreto;

- Considerato che è necessario predisporre una cornice normativa idonea a rendere effettiva la previsione di cui all'articolo 41, comma 6, lettere a) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ed a consentirne l'applicazione da parte dell'Università di Foggia e dell'Ordine degli Avvocati di Trani, anche sulla base di ulteriori convenzioni adottate ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge medesima;

- Vista la Convenzione quadro conclusa tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche il 24.2.2017, in forza della quale i Consigli dell'Ordine possono stipulare, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, apposite convenzioni con le locali Università nelle quali siano presenti Facoltà, Dipartimenti o Scuole presso le quali è istituito e attivato il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01), la stipula delle quali è condizione per l'anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi;

- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, che ha approvato lo schema della presente Convenzione, autorizzando il Presidente alla sua sottoscrizione;

- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 18 novembre 2020, che ha espresso parere favorevole alla stipula della presente Convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto

1. La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, disciplina, ai sensi dell'art. 41, comma 6, lettere a) e d), della medesima legge e dell'art. 5 del

decreto del Ministro della Giustizia, 17 marzo 2016, n. 70, l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza – LMG-01) e le modalità di svolgimento di tale tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l'effettiva frequenza dello studio professionale. La presente Convenzione individua, altresì, i requisiti necessari per richiedere l'ammissione all'anticipazione del tirocinio.

2. L'Ordine degli Avvocati di Trani e l'Università di Foggia potranno concertare specifiche forme di collaborazione e coordinamento, in vista della migliore attuazione della presente convenzione, finalizzati all'elaborazione di progetti formativi, generali ovvero individuali, comprendenti obiettivi e tipologie di attività prevalente.
3. Il progetto formativo di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), dovrà includere la trattazione di profili di deontologia professionale forense.
4. I progetti formativi generali concordati fra i due Enti ai sensi del comma precedente dovranno essere sottoscritti anche dal tutor accademico individuato dalle competenti strutture universitarie e dal professionista presso il cui studio si svolgerà il tirocinio.

Articolo 2 **Definizioni**

1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni della presente Convenzione si intende per:
 - a) *“legge”*: la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*);
 - b) *“regolamento”*: il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (*Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*);
 - c) *“Consiglio dell'Ordine”*: il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani;
 - d) *“tirocinio”*: il tirocinio per l'accesso alla professione forense di cui all'art. 41, commi 1, 2, 3, 4, 6 lettere a) e d), 8, 10 e 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
 - e) *“corso di laurea”*: il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01);
 - f) *“Università”*: l'Università di Foggia;
 - g) *“CFU”*: crediti formativi universitari.

Articolo 3 **Anticipazione di un semestre di tirocinio**

1. Può chiedere di essere ammesso all'anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea lo studente iscritto al quinto anno del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell'Università, che risulti in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del medesimo Corso di Laurea e abbia ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto privato (IUS/01); Diritto processuale civile (IUS/15); Diritto penale (IUS/17); Diritto processuale penale (IUS/I6); Diritto amministrativo (IUS/10); Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto dell'Unione europea (IUS/14).

Articolo 4 **Domanda di anticipazione di un semestre di tirocinio**

1. La domanda di iscrizione al registro dei praticanti, redatta ai sensi dell'art. 41, comma 3, della legge, è presentata al Consiglio dell'Ordine ed è altresì corredata:
 - a) da autocertificazione, predisposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti:

- di cui all'art. 3 della presente convenzione;
 - di cui all'art. 17, comma 1, lettere a), d), e), f), g) e h), della legge;
- b) dall'indicazione del nominativo del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio;
- c) dall'indicazione del tutor accademico, indicato dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e scelto tra i docenti o tra gli assegnisti di ricerca afferenti alle strutture medesime. Il tutor dovrà essere in ogni caso diverso dal professionista di cui alla lettera precedente;
- d) da un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio, dal tutor accademico e dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza;
2. Il Consiglio dell'Ordine delibera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 7, della legge.

Articolo 5

Svolgimento del semestre anticipato del tirocinio

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana, secondo gli obiettivi e le tipologie di attività prevista dal progetto formativo di cui al precedente art 4, comma 1, lettera d).
2. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi della presente convenzione il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato di cui all'art. 43 della legge.
3. Ai fini di cui al comma precedente, l'Università e l'Ordine degli Avvocati possono, ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge, concordare l'istituzione e l'organizzazione di corsi gratuiti dedicati agli studenti ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio tenendo conto della necessaria natura professionalizzante di tali corsi e delle esigenze di frequenza dello studio professionale. A quest'ultimo fine, tali corsi o parte di essi devono essere impartiti anche da avvocati che abbiano maturato adeguata esperienza in ambito formativo.
4. Il tutor accademico vigila sull'effettiva partecipazione dello studente tirocinante ai corsi e sull'andamento del semestre, attraverso colloqui con lo studente, da tenersi almeno ogni trenta giorni.
5. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.
6. In considerazione della riduzione delle ore di frequentazione dello studio da parte del tirocinante universitario, di cui all'art. 5, comma 2, del regolamento, il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre ai sensi dell'art. 8, comma 4, secondo periodo del regolamento, è ridotto da venti a dodici.
7. Il Consiglio dell'Ordine espleta i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 comma 4 del regolamento.
8. In caso di progetti formativi individuali, d'intesa tra il Consiglio dell'Ordine, il professionista e il tutor accademico, possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell'elaborazione della dissertazione relativa all'esame finale di laurea in Giurisprudenza.
9. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea in Giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata normale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.
10. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza, non provveda entro sessanta giorni a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.

11. Ai sensi dell'art. 41, comma 11 della legge, il tirocinio del praticante studente universitario non determina il diritto all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.
12. Nel periodo di tirocinio il praticante studente universitario è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati, ai sensi dell'art. 42 della legge, ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.

Articolo 6 ***Verifica intermedia e relazione finale***

1. Nei quindici giorni successive al termine del primo trimestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante è sottoposto a colloquio ai sensi dell'art. 8, comma 4 del regolamento.
2. Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dal professionista e dal tutor accademico, che deposita presso il Consiglio dell'Ordine.
3. Ai sensi dell'art. 8, comma 6 del regolamento, il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia allo studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti, il Consiglio dell'Ordine non rilascia l'attestato. In questo caso il praticante e l'avvocato presso il quale è svolto il tirocinio devono essere sentiti. Si applica l'art. 17, comma 7, della legge.

Articolo 7 ***Durata e rinnovo***

1. La presente Convenzione ha una durata di cinque anni e sarà esplicitamente rinnovabile.

Articolo 8 ***Riservatezza***

1. Tutte le informazioni, le procedure adottate ed i documenti relativi all'attività delle Parti della presente Convenzione, di cui le stesse dovessero venire a conoscenza nell'attuazione ed esecuzione della stessa, sono strettamente confidenziali. Le Parti si impegnano a non divulgarne il contenuto e/o a farne divulgare il contenuto a terzi senza previa autorizzazione, impegnandosi a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti e nel rispetto delle regole sulla sicurezza delle informazioni, anche successivamente al termine del rapporto oggetto della presente Convenzione.

Art. 9 ***Trattamento dei dati***

1. Premesso che: 1) ai sensi dell'art. 4, lettera a) del regolamento (UE) n. 2016/679 (General data protection regulation, GDPR) per "interessato" si intende la persona fisica, identificata o identificabile, cui appartengono i dati personali; 2) ai sensi del Considerando 14 del GDPR "la protezione prevista dal presente regolamento si applica alle persone fisiche, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza, in relazione al trattamento dei loro dati personali, il presente regolamento non disciplina il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compresi il nome e la forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto".
2. Considerato che in esecuzione del rapporto instaurato tra le Parti in virtù della presente Convenzione, le stesse possono venire a conoscenza, anche accidentalmente, di dati personali riferiti a persone identificate o identificabili, ai sensi dell'art. 13 del GDPR e delle disposizioni

nazionali eventualmente applicabili, si rende opportuno fornire informazioni circa il trattamento di tali dati.

3. L'Università di Foggia è indicata quale "Titolare del Trattamento" dei dati personali di cui verrà a conoscenza nonché di quelli che, in adempimento della presente Convenzione, le altre parti forniranno.
4. Tali dati sono raccolti, trattati e conservati dal Titolare del Trattamento: nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario, anche dopo la cessazione del servizio oggetto della presente convenzione, per altre finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del Titolare del Trattamento e compatibili con le finalità per le quali i dati sono stati inizialmente raccolti.
5. I Dati Personali degli Interessati saranno raccolti e trattati dal Titolare del Trattamento in conformità alle disposizioni del GDPR e della normativa nazionale eventualmente applicabile per l'esecuzione della presente Convenzione in modo da garantirne un'adeguata sicurezza e riservatezza, anche per impedire l'accesso o l'utilizzo non autorizzato dei dati personali e delle attrezzature impiegate per il trattamento.
6. I Dati Personali degli Interessati conservati dal Titolare del Trattamento per fini statistici, in conformità all'art. 89, par. 1, del GDPR saranno oggetto di anonimizzazione o pseudonimizzazione, purché la finalità statistica possa essere conseguita in tal modo.

Articolo 10

Disposizione finale

1. Per tutto quanto non prevista nella Convenzione si applicano le disposizioni della legge e del regolamento.
2. Le parti si impegnano ad aggiornare la presente convenzione ove intervengano modificazioni legislative e/o regolamentari della disciplina dell'offerta formativa universitaria e, in particolare, del corso di laurea, oppure modifiche alla disciplina del tirocinio forense.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avv. di Trani
avv. Tullio Bertolino

Il Rettore
prof. Pierpaolo Limone